



Progettazione e Gestione Agro Forestale



COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA

Città Metropolitana di Roma

CAPITOLATO D'ONERI

**PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE
TAGLIO DI AVVIAMENTO ALL' ALTO FUSTO DEL BOSCO CEDUO INVECCHIATO
DI SPECIE MISTE**

Lotto sito in Loc. "Colle Ventrosa" Fgl 18 Particella n.2/p del N.C.T. Comunale

Il Committente

Comune di San Gregorio da Sassola

Il Professionista

Dott. Forestale Gustavo Eusepi

Subiaco, 02 aprile 2021

PGAF. s.r.l. Progettazione e Gestione Agro Forestale

Via di Castel Amato,6-00020-Cervara di Roma (RM)

mobile: 339/8463324 – E-mail: pgafsrl@gmail.com – PEC: pgafsrl@flexipecc

Numero REA: RM - 1543656

P.IVA/C.F. 14756951001

INDICE

A) CONDIZIONI GENERALI	2
Art. 1. ENTE PROPRIETARIO DEL BENE E FORMA DI VENDITA	2
Art. 2. PREZZO E RISCHI DI VENDITA	2
Art. 3. MATERIALE POSTO IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO	2
Art. 4. METODO DI VENDITA.....	3
Art. 5. DOCUMENTI, E DEPOSITO PROVVISORIO	3
Art. 6. INCOMPATIBILITÀ	4
Art. 7. ESCLUSIONE DALLA GARA.....	4
Art. 8. VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI	4
Art. 9. DEPOSITO CAUZIONALE MORTE, FALLIMENTO ED IMPEDIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO	4
Art. 10. RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE.....	4
Art. 11. VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA DEL BOSCO	5
Art. 12. PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE	5
Art. 13. PAGAMENTO INCREMENTO LEGNOSO	5
Art. 14. GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI	5
Art. 15. TERMINE DEL TAGLIO E PROPRIETA' DEL MATERIALE NON TAGLIATO IN TEMPO.....	6
Art. 16. PROROGHE	6
Art. 17. DIVIETO DI SUBAPPALTI	6
Art. 18. RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI.....	6
Art. 19. RILEVAMENTO DANNI	6
Art. 20. DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI.....	6
Art. 21. MODALITA' DI TAGLIO.....	6
Art. 22. PENALITA'	7
Art. 23. INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI	7
Art. 24. SOSPENSIONE DEL TAGLIO.....	7
Art. 25. RIPULITURA DELLA TAGLIATA	7
Art. 26. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE	7
Art. 27. COSTRUZIONE CAPANNE	8
Art.28. CARBONIZZAZIONE.....	8
Art. 29. DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE O PIAZZALI. PENALITA'	8
Art. 30. NOVELLAME E RIGETTI.....	8
Art. 31. COLLAUDO.....	8
Art. 32. DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE	9
Art. 33. INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI	9
Art. 34. ASSICURAZIONE OPERAI E SICUREZZA.....	9
Art. 35. PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI	9
Art. 36. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO.....	9
Art 37. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE.....	9
Art. 38. INFRAZIONI NON CONTEMPLATE	10
Art. 39. RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO	10
Art. 40. CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO	10
B) CONDIZIONI SPECIALI.....	11
Art. 41. DISPOSIZIONI SULLA RISERVA DAL TAGLIO.....	11
Art. 42. ACCANTONAMENTI.....	11
Art. 43. RACCOLTA DEL FRASCAME E DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE.....	11
Art. 44. OBBLIGO SEGNALAZIONE DANNI AMBIENTALI O PATRIMONIALI	11
Art. 45. RESPONSABILE DEL CANTIERE.....	11
Art. 46. CARTELLO DI CANTIERE.....	11
Art. 47. PULIZIA E SGOMBERO DELL'AREA.....	12
Art. 48. APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI.....	12

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso retraibile dal taglio di avviamento all'alto fusto del bosco ceduo invecchiato di specie miste insistente all'interno della particella forestale n. 112 del P.A.F. del Comune di San Gregorio da Sassola (Periodo validità P.A.F. 2003-2012), censito al foglio 18 particella catastale 2/p del N.C.T. Comunale in località "Colle Ventrosa" di proprietà della medesima Amministrazione Comunale.

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.

ENTE PROPRIETARIO DEL BENE E FORMA DI VENDITA

L'Amministrazione Comunale di San Gregorio (Roma), mette in vendita, il materiale legnoso ritraibile dal taglio di avviamento all'alto fusto del bosco ceduo invecchiato di specie miste, in località Colle Ventrosa, particella forestale n. 112 del P.A.F., censito al foglio catastale 18 particella 2/p assegnato al taglio dal Dott. Forestale Gustavo Eusepi.

La vendita avviene a mezzo di avviso pubblico, con il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell'Articolo 73 lettera C) del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

PREZZO E RISCHI DI VENDITA

La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo di base di Euro € 10.420,00 (euro DIECIMILAQUATTROCENTOVENTI/00), soggetta ad aumento, oltre IVA come per legge.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione Comunale venditrice all'atto della consegna, trattandosi di bosco ceduo invecchiato ne garantisce solamente il numero e la specie, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art. 3

MATERIALE POSTO IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Il materiale legnoso posto in vendita è censito al foglio catastale n. 18 particella 2/p del N.C.T. Comunale;

La massa legnosa stimata cadente al taglio e posta in vendita è pari a 980,78t (c.a. 9.807,8 q.li). Dal taglio di avviamento all'alto fusto che ne consegue si stima di ricavare un'assortimentazione commerciale caratterizzata interamente da legna da ardere.

Il materiale legnoso decretato al taglio e posto in vendita è costituito dai polloni e piante singole racchiuse entro i confini dell'area boscata delimitata con un doppio anello orizzontale di colore rosso fluorescente all'altezza di circa 1,30 m da terra sulle piante poste al limite della tagliata e da rilasciare a dote del bosco, I confini sono così espressi:

- **NORD:** confina con soprassuoli boschivi;
- **EST:** confina con soprassuoli boschivi ed aree pascolive;
- **SUD:** confina in gran parte con aree pascolive e per la restante parte con aree boscate;
- **OVEST:** confina con soprassuoli boschivi;

Nella delimitazione del perimetro sono state scelte le piante di maggior dimensione e miglior portamento.

Art. 4
METODO DI VENDITA

La vendita avrà luogo a mezzo di avviso pubblico ai sensi dell'art. 89 del R.D. 23 maggio 1924, n.827 e successive modificazioni.

Prima di iniziare la gara il presidente della Commissione darà lettura del presente Capitolato d'Oneri e dell'avviso di avviso pubblico dando, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sul luogo dove esso si trova e sulle condizioni di aggiudicazione.

Art. 5
DOCUMENTI, E DEPOSITO PROVVISORIO

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare, allegando all'offerta:

- 1) Un certificato da cui risulti l'iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi a quella della gara.

Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal detto certificato, redatto in carta semplice reso ai sensi dell'art.2 commi 10 e 11 della legge 191/98, dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

In tale dichiarazione devono essere riportati i seguenti dati iniziali:

- Ragione sociale, sede sociale, durata (N.B. questo dato non va riportato per le sole ditte Individuali), generalità del titolare o del legale o legali rappresentanti ed ambito dei poteri di gestione e rappresentanza, generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita) dei soci Accomandatari (per le società in Accomandita semplice)

Deve inoltre risultare che la ditta offerente non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o sottoposta a procedura di concordato o altre equivalenti si siano verificate nel quinquennio anteriore, tale circostanza deve risultare dalla dichiarazione.

- 2) Una dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'Art. 2 commi 10 e 11 della legge 191/98, da ognuno dei soggetti sottoelencati, da cui risulti l'assenza di condanne cui consegua l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Soggetti interessati:

- Titolare dell'impresa ed il Direttore o Direttori tecnici per le imprese individuali;
- Tutti i soci e il Direttore o Direttori tecnici per le Società in Nome Collettivo;
- Tutti i soci Accomandatari, muniti di potere di rappresentanza e il Direttore o Direttori Tecnici per gli altri tipi di Società, Cooperative e/o Consorzi.
- Istitutore o il Procuratore nell'eventualità l'offerta di cui sopra, sia sottoscritta dagli stessi.

- 3) La quietanza rilasciata alla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito cauzionale provvisorio di € 1.042 (diconosi millequarantadue/00 euro) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'appalto costituita alternativamente e resa vincolata per l'aggiudicatario fino a collaudo avvenuto.

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, consegnando nelle mani del Presidente della Commissione di gara, apposita quietanza rilasciata dalla tesoreria Comunale di avvenuto versamento effettuato a favore del Comune di San Gregorio da Sassola.

La cauzione può essere costituita mediante polizza fideiussione ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno formale di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta sino alla stipulazione del contratto.

- 4) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa nonché del presente Capitolato.

L'ente proprietario renderà noto prima dell'esperimento di gara, gli oneri a carico del deliberatario per spese di progettazione, misurazione, aggiudicazioni e contrattuali.

Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. La ditta offerente ha la facoltà di produrre i certificati sopra richiamati in originale o copia conforme in bollo competente.

Art. 6 INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
- c) coloro i quali nell'eseguire altri lavori, si siano resi colpevoli di negligenza o malafede.

Art. 7 ESCLUSIONE DALLA GARA

Fermo restando il disposto del precedente articolo, l'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dalla gara chiunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8 VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato fino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 9 DEPOSITO CAUZIONALE MORTE, FALLIMENTO ED IMPEDIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Cassa del Comune di San Gregorio da Sassola un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle spese pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nella misura del 10% dell'importo del contratto. La cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita, mediante fideiussione bancaria ovvero mediante fideiussoria assicurativa.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 10 RESCISIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa

ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 11

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA DEL BOSCO

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata R.R., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

L'Ente proprietario provvederà, a sua volta, con raccomandata R.R., a comunicare il giorno, entro detto termine, in cui il proprio incaricato, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale procederà a detta consegna.

L'incaricato della consegna darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e da due testimoni, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da prelevare, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art.15.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi sei mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

Art. 12

PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione del materiale legnoso in vendita e le spese tecniche e di collaudo in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso nelle modalità espresse dal bando di gara pubblica per l'acquisizione del materiale legnoso retribibile dall'area boscata in oggetto.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma della precedente art. 11.

Art. 13

PAGAMENTO INCREMENTO LEGNOSO

La Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento dell'incremento legnoso da valutarsi insindacabilmente a cura dell'Ente proprietario, nel caso di utilizzazioni regolarmente prorogate oltre i termini fissati dal successivo art.16.

Art. 14

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente e agli Enti Competenti sul territorio il giorno inizieranno i lavori nel bosco.

Art. 15

TERMINE DEL TAGLIO E PROPRIETA' DEL MATERIALE NON TAGLIATO IN TEMPO

Il taglio delle piante dovrà essere eseguito entro i termini autorizzativi a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16

PROROGHE

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta all'Ente proprietario e agli Enti preposti sul territorio, un mese prima dello scadere dei termini stessi. All'Ente Proprietario compete la facoltà di concederla e di valutare eventuali indennizzi per l'accrescimento e l'uso delle aree boscate.

Art. 17

DIVIETO DI SUBAPPALTI

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 11.

Art. 18

RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle prescrizioni dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore nonché della normativa in materia di salvaguardia ambientale.

Art. 19

RILEVAMENTO DANNI

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori procederà alla presenza degli Enti competenti sul territorio, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti.

Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 20

DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

È proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali.

Art. 21

MODALITA' DI TAGLIO

Il taglio delle piante dovrà essere praticato a perfetta regola d'arte, come previsto dalla Legislazione Regionale in materia forestale e dalle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Art. 22
PENALITA'

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte e in modo che siano sempre visibili le doppie anellature e a petto d'uomo in vernice rossa delle piante di confine.

Dovranno essere preservate al taglio anche le piante ad invecchiamento indefinito marcate con la sigla ID e tripla anellatura a petto d'uomo in vernice rossa.

Per il mancato rilascio delle piante da preservare e per tagli eseguiti in epoca di divieto si applicano le sanzioni amministrative previste dagli art. 133 e 135 del Regolamento Forestale.

Art. 23
INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dal personale incaricato dall'Ente proprietario per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario.

Art. 24
SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Il Coordinamento Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale competente, previo avviso dell'Amministrazione dell'Ente proprietario, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata R.R. all'aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti del Coordinamento Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria di un incaricato dell'Ente, salva la loro definitiva determinazione in fase di collaudo.

Art. 25
RIPULITURA DELLA TAGLIATA

L'aggiudicatario è obbligato a procedere alla ripulitura della tagliata andantemente alle operazioni di taglio e di esbosco e dovrà attenersi alle vigenti norme in materia forestale.

I residui legnosi delle lavorazioni del diametro minimo superiore a cinque centimetri devono essere allontanati dalla tagliata, mentre i residui di diametro massimo inferiore a cinque centimetri devono essere:

1. concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati;
2. lasciati sparsi sul letto di caduta, fatte salve le ceppaie e la rinnovazione esistente, ridotti in lunghezza di dimensione non superiore a 100 centimetri, oppure, concentrati negli spazi liberi da novellame o ceppaie, avendo cura di evitare cumuli che superino i 100 cm di altezza.

Art. 26
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;

- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc. ...

Art. 27

COSTRUZIONE CAPANNE

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, che provvederà altresì a designare il luogo dove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgombrarle allo scadere del termine stabilito dall'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art.28

CARBONIZZAZIONE

La carbonizzazione nel bosco è permessa nelle modalità stabilite dal "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)".

Art. 29

DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE O PIAZZALI. PENALITA'

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dell'utilizzazione forestale.

L'apertura o l'ampliamento di qualsiasi pista e/o piazzale nonché qualsiasi modifica permanente dello stato dei luoghi nell'area interessata dal taglio o in aree confinanti con la stessa, rilevata dal Direttore dei Lavori o dagli agenti del Gruppo Carabinieri Forestale competente o in sede di collaudo, comporterà l'applicazione di una penalità di € 10,33 (dieci/33 euro) al metro quadro danneggiato, fatta salva l'applicazione di quant'altro previsto dalle vigenti leggi in materia.

La ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare l'innescarsi di fenomeni erosivi o altri danni ambientali.

Art. 30

NOVELLAME E RIGETTI

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 30,00 (trenta/00 euro) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 50,00 (cinquanta/00 euro) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Art. 31

COLLAUDO

Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata, rispetto all'antecedente data di ultimazione, qualora il Direttore dei Lavori ne dia comunicazione, a mezzo di raccomandata con R.R., al Comune di San Gregorio da Sassola, e agli Enti Competenti sul territorio.

L'Ente proprietario, a seguito di avvenuta chiusura del cantiere forestale, potrà procedere al collaudo dell'avvenuta utilizzazione.

Il collaudo sarà eseguito, per conto del Comune di San Gregorio da Sassola, da un tecnico abilitato da questo designato. L'aggiudicatario, il Direttore dei Lavori ed il rappresentante del Comune di San Gregorio da Sassola saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Art. 32
DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 33
INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI

Le somme che l'aggiudicatario dovrebbe versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art.23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 34
ASSICURAZIONE OPERAI E SICUREZZA

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso il Comune di San Gregorio da Sassola quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

L'aggiudicatario, inoltre, è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Gli operatori in servizio dovranno essere dotati di tutte le protezioni necessarie atte a garantire la loro incolumità e salute. Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, alla formazione ed informazione sui rischi della manodopera impiegata, alla fornitura alla stessa di idonei DPI e quant'altro previsto dalle vigenti normative di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione al Comune di San Gregorio da Sassola, delle attestazioni, rilasciate dagli istituti competenti, comprovanti che l'aggiudicatario ha adempiuto agli obblighi di cui sopra ed attestino le condizioni di regolarità contributiva e previdenziale.

Art. 35
PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 36
RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art 37
SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Ente proprietario e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli Artt.33 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto

Art. 38
INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 39
RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Per quanto disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme vigenti in materia forestale ed in materia di Contabilità Generale dello Stato ai sensi della L. 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n.827.

Art. 40
CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente Articolo 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

“agli effetti tutti dell'Art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del Capitolato allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto che intendo come qui riportati e che si approvano tutti specificatamente.”

San Gregorio da Sassola, li _____

(Firma dell'Aggiudicatario)

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 41

DISPOSIZIONI SULLA RISERVA DAL TAGLIO

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare principalmente un singolo pollone, laddove la ceppaia presenti un numero di polloni compreso tra uno (1) e tre (3), e in alcuni casi più di un pollone per ceppaia, nello specifico, due rilasci per ceppaie con polloni compresi tra tre (3) e sei (6), tre rilasci per un numero di polloni maggiori di sei (6), seguendo le indicazioni selvicolturali eseguite all'interno delle aree modello.

Art. 42

ACCANTONAMENTI

L'Ente proprietario dovrà prelevare dall'importo di aggiudicazione una somma nella misura del 10% dell'importo stesso ed accantonarla ai sensi della L.R. n. 44/1994 e della L.R. n. 39/2002. Tale somma dovrà essere utilizzata per la realizzazione di opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell'Ente.

Art. 43

RACCOLTA DEL FRASCAME E DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE

In caso di richiesta, la ditta aggiudicataria è obbligata a consentire ai cittadini di San Gregorio da Sassola (Roma), la raccolta del frascame e dei residui di lavorazione. Nell'eventualità che tale disposizione sia disattesa sarà applicata una penale di € 30,00 (trenta/00 euro) per ogni contestazione.

Art. 44

OBBLIGO SEGNALAZIONE DANNI AMBIENTALI O PATRIMONIALI

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori ed al Comando Stazione Forestale competente per territorio qualsiasi danno di tipo ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata, anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo capitolato d'oneri.

Art. 45

RESPONSABILE DEL CANTIERE

L'aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa e nei periodi dell'anno in cui è consentita l'attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni caso di inadempienza rilevata dal Direttore dei Lavori, da personale del Comune di San Gregorio da Sassola o dagli Agenti del Gruppo Carabinieri forestali competente.

Art. 46

CARTELLO DI CANTIERE

L'aggiudicatario dovrà apporre, in posizione ben visibile e presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare, un cartello della superficie minima pari a 1,00 mq contenente le seguenti informazioni:

LAVORI DI TAGLIO DI _____
ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA (Roma)
INIZIO LAVORI _____
DITTA ESECUTRICE: _____
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA _____
PROGETTISTA _____
DIRETTORE LAVORI _____
SEDE LEGALE DELLA DITTA ESECUTRICE _____

Il cartello dovrà essere esposto e leggibile per la data della consegna e rimanere fino al collaudo. Per ogni

giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata una penale di € 20 (venti/00).

Art. 47
PULIZIA E SGOMBERO DELL'AREA

L'aggiudicatario, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di rifiuti, è tenuto a rimuovere dalla superficie oggetto di utilizzazione i rifiuti speciali che colà eventualmente giacessero al momento della consegna o che vi siano successivamente depositati fino alla data del collaudo, salvo quando detta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo con quanto valutato di volta in volta dal locale Comando Stazione del Gruppo Carabinieri Forestali. La superficie oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere tenuta costantemente sgombra da rifiuti urbani eventualmente abbandonati durante il periodo di consegna del bosco. Per le inadempienze, accertate dal Direttore dei Lavori, o dagli Agenti del Gruppo Carabinieri Forestali, o dagli Agenti di P.M. del Comune di San Gregorio da Sassola (Roma) saranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, le seguenti penalità:

- per i rifiuti speciali: € 100,00 (cento/00) per ogni pezzo presente in loco al momento del collaudo;
- per i rifiuti urbani: € 20,00 (venti/00) per ogni pezzo presente in loco al momento del collaudo.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo potrà essere.

I rifiuti speciali ed i rifiuti urbani di cui ai commi precedenti andranno smaltiti, con oneri a totale carico dell'aggiudicatario, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 48
APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI

Qualora, alla luce della più recente normativa regionale in materia forestale e/o delle indicazioni che saranno fornite dagli Enti competenti, le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale di appalto dovesse risultare in alcune parti superate, in particolare laddove sono attribuite al Gruppo Carabinieri Forestali funzioni successivamente delegate ad altre Autorità, gli adempimenti connessi saranno di volta in volta svolti da parte degli Organi all'attualità competenti e/o dallo stesso tecnico progettista e/o dal Direttore dei Lavori a tal fine incaricato dall'Ente proprietario, fermo restando quanto previsto all'art. 5 punto 10) in ordine agli oneri posti a carico dell'aggiudicatario.

San Gregorio da Sassola lì, _____

Il Responsabile dell'Ente
Proprietario

L'Aggiudicatario
